INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 2

Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.

Versione in vigore dal 1 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-materia-di-accise-sui-prodotti-petroliferi/art-2-sospensione-dell-aumento-annuale-delle-aliquote-di-accisa-sugli-oli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it